

TI_GERICHTE 52.1996.173 vom 21. Oktober 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-10-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1996.173

FR: TI_GERICHTE 52.1996.173 du 21 octobre 1996

IT: TI_GERICHTE 52.1996.173 del 21 ottobre 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 6

CEDU in ordine all'estensione del potere di cognizione, il Tribunale cantonale amministrativo si scosta pertanto dalla limitazione del controllo dell'apprezzamento posta dall'art. 61 cpv. 2 PAmM ed esamina liberamente, con potere cognitivo pieno, identico a quello di cui dispone in ambito disciplinare (art. 70 PAmM), tutte le questioni di fatto e di diritto della decisione impugnata. Esso rivede quindi senza restrizioni di sorta anche la commisurazione della sanzione (STA 26.9.96 in re Canonica). La censura relativa all'asserita insufficiente cognizione di questo tribunale va di conseguenza respinta. 2.5. Da ultimo va ancora rilevato che, secondo dottrina e giurisprudenza, gli stati firmatari della Convenzione non sono tenuti a soddisfare le garanzie procedurali deducibili dall'art. 6 CEDU già a livello di prima istanza: è infatti generalmente riconosciuto che la predetta norma è rispettata allorquando sussiste la possibilità di adire mediante ricorso un tribunale in grado di operare un controllo sul contenuto delle decisioni rese dalle autorità amministrative di prima istanza. (A. Kley-Struller, *Der richterliche Rechtsschutz gegen die öffentliche Verwaltung*, pag. 106 e giurisprudenza ivi citata). Da questo punto di vista dunque la procedura prevista nel cantone Ticino non presta il fianco a nessun genere di critica. 3. Il ricorrente ravvisa una violazione del diritto di essere sentito nel fatto che la Sezione della circolazione nella decisione di revoca ha ommesso di prendere posizione sulle osservazioni da lui inoltrate in precedenza. Giusta l'art. 35 cpv. 2 OAC, la decisione di revoca e l'ammonizione devono essere notificati per iscritto all'interessato, con l'indicazione dei motivi. L'atto deve contenere una breve analisi delle obiezioni essenziali mosse dall'interessato e indicare il rimedio giuridico. Nel caso in esame, la decisione 14 giugno 1995 è sicuramente sufficientemente motivata. Essa fa riferimento con precisione ai fatti avvenuti il 16 maggio 1995 in territorio di _____, cita correttamente le norme violate nell'occasione dall'insorgente e giustifica l'adozione del provvedimento amministrativo in oggetto con il grave stato di ubriachezza riscontrato in quest'ultimo al momento del fermo. Inoltre la decisione della sezione della circolazione indica correttamente i rimedi di diritto a disposizione del suo destinatario. Qualche dubbio può semmai sussistere sul fatto che l'autorità amministrativa di prime cure abbia effettivamente preso posizione in modo sufficientemente esaustivo sulle, peraltro assai stringate, osservazioni presentate dal ricorrente il 7 giugno 1995. La questione può comunque rimanere aperta, poichè un'eventuale lesione del diritto di essere sentito sarebbe comunque sanata dalla possibilità che l'insorgente ha avuto di far valere le sue ragioni davanti ad istanze di ricorso dotate di piena cognizione (DTF 118 Ib 120 e segg. consid. 4b e rinvii;

RDAT 1982 No. 30 pag. 68 consid. 2b): ciò che è senz'altro il caso sia per il Consiglio di Stato (art. 56 PAmM) che per il Tribunale amministrativo (cfr. consid. 2.4). Anche questa censura deve pertanto essere disattesa. 4. Il ricorrente eccepisce la prescrizione dell'azione di revoca della licenza di condurre contro di lui promossa. Sostiene che il provvedimento amministrativo in oggetto è di natura prettamente penale e che quindi valgono per analogia i termini di prescrizione del CPS; segnatamente quelli stabiliti dall'art. 109 CPS di un anno per l'azione penale e di due anni per l'esecuzione della pena. Ne deduce che l'azione nei suoi confronti sarebbe prescritta, visto che tra l'ultimo atto compiuto dal Presidente del Consiglio di Stato (concessione dell'effetto sospensivo) e la sentenza qui dedotta in giudizio è trascorso più di un anno, senza che in questo lasso di tempo siano intervenuti eventi suscettibili di interrompere il decorso dei termini. L'eccezione è infondata e come tale va respinta. Il Tribunale federale ha a più riprese definito la revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento come una misura amministrativa avente carattere preventivo ed educativo (DTF 116 Ib 146 consid. 2, 104 Ib 95, 102 Ib 59, 96 I 772) ed ha pertanto escluso esplicitamente che un simile provvedimento sottostia al termine di prescrizione, applicato in via analogica, previsto per l'azione penale in materia di contravvenzioni (DTF 108 Ib 254 e segg.). Recentemente, l'alta Corte federale ha tuttavia ammesso che, il provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento presenta numerose e sostanziali analogie con le sanzioni previste dal diritto penale: infatti con la revoca vengono pure perseguiti fini repressivi, che incidono in modo piuttosto importante sulla posizione dell'interessato (DTF 121 II 26, consid. 3b). In quest'ordine di idee, il Tribunale federale, nel giudicare cause concernenti per l'appunto la revoca della licenza, ha pertanto applicato per analogia alcuni principi generali dedotti dal CPS, e segnatamente quelli della *lex mitior* e del concorso di reati giusta l'art. 68 CPS (DTF 121 II 25, consid. 3a e giurisprudenza ivi menzionata). Tuttavia nella recente DTF 122 II 180 e segg., l'alta Corte federale ha nuovamente ribadito che ai provvedimenti di revoca della licenza di condurre non tornano applicabili i termini di prescrizione previsti dal diritto penale: dell'eventuale lungo tempo trascorso dai fatti determinanti si deve tenere conto unicamente nella commisurazione del periodo di revoca, in ossequio al principio di proporzionalità. Abbondanzialmente va comunque rilevato che anche nel caso in cui si volesse far capo alle disposizioni previste dagli art. 70 e segg. CPS, l'azione di revoca promossa nei confronti del ricorrente non sarebbe comunque affatto prescritta. Il predetto provvedimento amministrativo è in effetti stato pronunciato per il fatto che _____ è stato colto a circolare in stato di ebbrietà, ovvero per un reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS, che comporta quale pena edittale la detenzione o la multa. Si tratta quindi di un delitto ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 CP e non di una contravvenzione come pretende il ricorrente. All'azione di revoca e dell'esecuzione del provvedimento sarebbero quindi applicabile per analogia il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 73 cpv. 1 CP e non quelli invocati dall'insorgente. L'azione per la revoca della licenza di condurre promossa contro l'insorgente non sarebbe pertanto prescritta. 5. Chi è in stato di ebbrietà o di spossatezza o è inabile alla guida per altri motivi, non deve condurre un veicolo (art. 31 cpv. 2 LCS). Giusta l'art. 55 cpv. 1 LCS il Consiglio federale fissa il tasso alcolemico a contare dal quale si ammette lo stato di ebbrietà, secondo tale legge, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità all'alcol. L'inabilità alla guida per influsso alcolico (ebrietà) è considerata in ogni caso provata se il conducente presenta un tasso alcolemico di 0,8 grammi per mille o più, oppure se ha nell'organismo una quantità di alcol che determina un tale tasso alcolemico (art. 2 cpv. 2 ONC). La licenza di condurre deve obbligatoriamente essere revocata al conducente che

ha circolato in stato di ebbrietà (art. 16 cpv. 3 lett. b) LCS; 32 cpv. 1 OAC) in quanto autore di un delitto di pericolo astratto contro la sicurezza della circolazione. (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Vol. III, no. 2360). La revoca della licenza a titolo d'ammonizione ha per scopo quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC) L'autorità tenuta a procedere alla revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare si deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCS; 33 cpv. 2 OAC). In particolare per i conducenti che hanno circolato in stato di ebbrietà la durata della revoca non potrà in ogni caso essere inferiore ad un periodo di due mesi (art. 17 cpv. 1 lett. b) LCS). Di regola si ammette che il rischio per la sicurezza della circolazione stradale cresce esponenzialmente con l'aumentare del tasso di alcolemia presente nell'organismo del conducente di un veicolo: per questo motivo ben si giustifica di considerare nella commisurazione del periodo di revoca lo stato di ubriachezza del trasgressore (R. Schaffhauser, op. cit., Vol. III, no. 2458). 6. Dagli atti emerge che al momento del fermo da parte degli agenti di polizia, il ricorrente circolava in stato di ebbrietà, avendo egli nel sangue una concentrazione di alcol valutata tra un minimo di 2,47 e un massimo di 2,95 gr. per mille. Tale accertamento è rimasto incontestato da parte dell'insorgente, il quale, come si è detto, sulla base di tali risultanze è stato condannato in sede penale, con decreto d'accusa del 27 novembre 1995, cresciuto in giudicato. Si tratta, a non averne dubbio, di un caso di grave ubriachezza al volante. Ora, già sulla base di queste emergenze, si deve ammettere che la durata del provvedimento di revoca pronunciato dalla Sezione della circolazione, ed in seguito confermato dal Consiglio di stato, è del tutto adeguata alle circostanze del caso e rispettosa del principio di proporzionalità. L'elevato grado di ubriachezza riscontrato nell'insorgente al momento del fermo impone già di per sé di scostarsi sensibilmente dal minimo legale di due mesi, e ciò in ossequio all'art. 17 cpv. 1 LCS, il quale prescrive che la durata della revoca deve essere ponderata secondo le circostanze. Si deve inoltre considerare che il ricorrente, pur non essendo recidivo specifico per guida in stato di ebbrietà, è stato oggetto in passato di quattro procedimenti amministrativi per superamento dei limiti di velocità. La sua reputazione quale conducente di autoveicoli non è dunque esemplare. Invano allega il ricorrente di aver assolutamente bisogno della licenza di condurre per motivi professionali e per spostarsi da _____ dove è domiciliato a _____ dove ha sede il suo studio di architettura. Nella fattispecie in esame tale necessità è ben lungi dall'essere, per l'insorgente, assoluta ai sensi della giurisprudenza in materia. Non è certamente paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti la possibilità di conseguire l'intero suo reddito, o una parte essenziale dello stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso per un autista professionale. In quanto esposto dal ricorrente si possono unicamente ravvisare quegli inconvenienti, talvolta anche gravi, che suole comportare la revoca della licenza e che fanno parte della funzione anche afflittiva di questa misura, voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale. Tali inconvenienti possono comunque essere ovviati, anche se ciò dovesse essere oneroso per l'insorgente, facendo capo per gli spostamenti all'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico oppure all'aiuto di collaboratori o di familiari (DTF 122 II 24 e seg., consid. 1c; STF 22 dicembre 1994 in re M.; STF 17 gennaio 1994 in re P.; STF 29 ottobre 1993 in re D.S.). 7. Riguardo al periodo in cui scontare la revoca, giustamente ha rilevato il Consiglio di Stato che le norme legali non

concedono alcun diritto al conducente di veder soddisfatte le proprie richieste in merito alla fissazione del periodo che più gli fa comodo. Nei casi di ebbrietà al volante il periodo di revoca inizia di regola con il sequestro sul posto della licenza da parte degli organi di polizia (art. 38 cpv. 1 lett. a) OAC. Non spetta quindi a questo Tribunale pronunciarsi in merito a simili desideri del ricorrente. 8. A torto lamenta infine il ricorrente la mancata assegnazione di ripetibili da parte del Consiglio di Stato, allegando che il ricorso al momento in cui è stato ad esso inoltrato sarebbe stato da accogliere per l'assenza a livello cantonale di un'istanza giudiziaria competente ad esaminare le decisioni della Sezione della circolazione in materia di revoca della licenza di condurre. La soluzione adottata dal Consiglio di Stato di mandare esente l'insorgente da spese e tasse di giustizia e di non assegnargli alcun indennizzo a titolo di ripetibili appare sostanzialmente corretta ed equa. Essa tiene infatti giusto conto della soccombenza del ricorrente rispetto alle sue domande di giudizio e del fatto che l'autorità ha dovuto sospendere l'evasione del gravame per permettere al legislatore cantonale di adottare quelle modifiche legislative urgenti che permettessero di instaurare anche nel Canton Ticino un procedura conforme ai dettami della CEDU, per meglio tutelare le parti coinvolte in procedimenti amministrativi di revoca della licenza di condurre per motivi disciplinari. Anche su tale questione l'impugnativa va dunque respinta. 10. Tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art.: 2 cpv. 2 disp. trans. Cost; 6 CEDU; 9 cpv. 2, 70, 72 cpv. 2, 73 cpv. 1 CP; 16 cpv. 3 lett. b), 17 cpv. 1 lett. b), 55 cpv. 1, 91 cpv. 1 LCS; 30 cpv. 2, 35 OAC; 12a LALCS; 3,18, 28, 31, 60, 61, 62 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese complessive fr. 1'000.-- (mille) sono a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.